



COMUNE DI VIGO DI FASSA
Prot. 0002944 del 06/07/2017
Class. 9.2



VIGO DI FASSA, 6 luglio 2017

OGGETTO: ORDINANZA N. 18/2017 – MANIFESTAZIONE “ENTORN VICH”.

IL SINDACO

Premesso che il locale Comitato Manifestazioni, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, intende promuovere per le serate dei giorni: 7 e 18 luglio 2017 e 18 e 22 agosto 2017 (comprese le date di eventuale recupero) la manifestazione denominata “Entorn Vich”, con lo scopo principale di valorizzare il centro urbano come luogo di socializzazione, libertà e tempo libero, promuovendo la cosiddetta “mobilità lenta” (a piedi o in bicicletta);

Considerato che per tale iniziativa verrà coinvolta l'intera popolazione, soprattutto tramite le varie associazioni di volontariato, che potranno presentare la loro attività e dare un contributo di animazione sulle strade e piazze interessate dalla manifestazione;

Constatato che tale iniziativa comporterà la chiusura alla circolazione di strada Rezia dall'intersezione con strada de Col de Mè all'intersezione con piaz de Vich e di strada Roma dall'intersezione con piaz de Vich all'intersezione con strada Neva, nonché di piazza J. B. Massar e e piaz de Vich;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 37 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 – Codice della Strada ed il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Al fine dello svolgersi della manifestazione in maniera tranquilla e sicura;

ORDINA

1. **L'istituzione del “divieto di transito” per tutti i veicoli a motore su strada Rezia dall'intersezione con strada de Col de Mè all'intersezione con piaz de Vich, su strada Roma dall'intersezione con piaz de Vich all'intersezione con strada Neva, su piaz J. B. Massar e su piaz de Vich, i giorni:**
7 luglio e 18 agosto 2017, dalle ore 20:00 alle ore 23:00;
18 luglio e 22 agosto, dalle ore 19:15 alle ore 23:00.
2. **L'istituzione del “divieto di sosta” per tutti i veicoli a motore non finalizzati all'iniziativa in oggetto, con rimozione coatta degli eventuali veicoli in sosta, su piaz J. B. Massar e su piaz de Vich dalle ore 9:00 alle ore 24:00 degli stessi giorni di cui al punto 1.**
3. Sono esclusi dal divieto di cui al punto 1. e 2. i seguenti veicoli:
 - a) ambulanze, autoveicoli di medici in visita urgente e autoveicoli adibiti a trasporto di prodotti farmaceutici;
 - b) autoveicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e dei Servizi di Soccorso pubblico;
 - c) autoveicoli al servizio delle amministrazioni pubbliche, CEP, Telecom, ecc. per interventi inderogabili di pubblica utilità;
 - d) autoveicoli in dotazione agli istituti di vigilanza privata inequivocabilmente riconoscibili mediante scritte o stemma o logo esterni;
4. Gli Operatori di Polizia stradale sono autorizzati ad adottare provvedimenti contingenti, in deroga o ad integrazione dell'anzidetta disciplina, per regolare la circolazione stradale in relazione allo stato delle strade e dei parcheggi, al volume circolatorio, nonché per ogni altro pregiudizievole fenomeno;
5. Al Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Vigo di Fassa, di mettere a disposizione degli Organi di Polizia presenti, un adeguato numero di volontari per concorrere al servizio di viabilità e parcheggi;

AUTORIZZA

Il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Vigo di Fassa ad espletare i servizi richiesti in stretta collaborazione con la Polizia Locale.

COMUNICA

La Polizia Locale coadiuvata dal personale del locale Corpo dei Vigili del Fuoco volontari, disporrà un presidio di informazione e vigilanza sulle principali chiusure stradali.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento sarà punita con la sanzione amministrativa ex art. 7 c. 13 del vigente Codice della Strada.

INCARICA

L'Ufficio Tecnico Comunale per l'installazione della prescritta segnaletica stradale

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495.

DISPONE CHE

La presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Telematico;
- apposizione di idonea segnaletica agli accessi di strada Rezia e di strada Roma, secondo le prescrizioni del Codice della Strada;

L'eventuale sospensione di efficacia della presente ordinanza sarà resa nota mediante:

- rimozione o copertura della relativa segnaletica stradale di preavviso e di divieto;

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.



IL SINDACO
Rizzi dott. Leopoldo



38039 VIGO DI FASSA - VICH - strada Rezia, 12

Tel. 0462 764182 - Fax 0462 764400

E-mail: protocollo@comunedivigo.net - p.e.c.: vigodifassa@legal-mail.net

Codice fiscale 82002730222 - Partita I.V.A. 00133440222